



# CITTÀ DI EBOLI

---

Ordinanza n 380 del 20.7.2010 prot. 28782

## IL SINDACO

**Premesso** che presso l'impianto di C.D.R di Battipaglia confluiscono centinaia di automezzi trasportanti rifiuti provenienti da vari comuni della Regione Campania;

**che** il transito dei mezzi adibiti al trasporto di tali rifiuti aumentano notevolmente i flussi di traffico sulle arterie del territorio comunale ad altissima intensità;

**che** tale mole di traffico è insostenibile per la viabilità ordinaria già di per se collassata in special modo nel periodo estivo;

**Considerato** altresì, che tale flusso di mezzi comporta problemi per la salute e l'incolumità Pubblica;

**che** le strade interessate dal transito dei mezzi in questione è zona di insediamenti abitativi, commerciali, ricettivi e scolastici e che, pertanto, lo stesso assume carattere di estrema pericolosità afferente in particolar modo all'inquinamento ambientale, già presente, cui si aggiungerebbe quello legato alla inevitabile percolazione dei mezzi di cui sopra;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di impedire che si costituisca una così importante fonte di rischio per l'incolumità e la salute pubblica;

**Letta** la relazione tecnica, che costituisce l'Appendice 1B del Piano Intercomunale del Traffico, degli ing.ri Antonio Montella e Raimondo Polidoro del Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti "Luigi Tocchetti" dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", sull'analisi di sicurezza della rete stradale che attraversa il territorio comunale, presentato in data 24.01.2002, prot. 2526 ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 16/12/2002;

**Constatata** che detta relazione evidenzia carenze tecnico – strutturali di dette strade tali da renderle pericolose per la sicurezza stradale;

**Sentito** il parere del Comandante della Polizia Municipale;

**Ritenuto** che sussistono gravi motivi per la salute e l'incolumità Pubblica di cui all'art. 6, comma 4 –lettere b) ed f), del D.L.vo 285/92, legati alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche strutturali delle strade;

**Visti** gli artt. 5 – 6 – 7 – 37 – 38 e 159 del D.L.vo 30 Aprile 1992, n° 285;

**Visto** l'art. 54, commi 2 e 3, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;

## ORDINA

Per i motivi innanzi esposti che qui si intendono integralmente richiamati, a tutela della pubblica e privata incolumità, dal giorno 26/ luglio 2010 entrerà in vigore il presente dispositivo di limitazione della circolazione:



# CITTÀ DI EBOLI

---

- **DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA sul territorio del Comune di Eboli di tutti i tipi di veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti solidi urbani.**

Gli automezzi della società concessionaria (SARIM) adibiti alla raccolta e svuotamento dei cassonetti N.U. sul territorio comunale, e quelli diretti fuori dal territorio comunale in transito sull'Autostrada A3 e sulla S.S. 18 derogheranno dall'obbligo di osservanza della presente ordinanza.

Il Servizio manutenzione è incaricato dell'apposizione della prescritta segnaletica di divieto.

Il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di polizia sono incaricate dell'osservanza della predetta ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza alla Provincia di Salerno – Settore Ambiente, e per quanto di competenza al Comando Polizia Municipale, al Comando Compagnia Carabinieri, al Comando Compagnia Guardia Di Finanza e al Distaccamento Polstrada di Eboli

**IL SINDACO**  
**Avv. Martino Melchionda**